

Patto Territoriale "Basilicata Nord-Occidentale"
25 GEN. 2008
Prot. n. 2544

Ministero Sviluppo Economico
Dir.Gen. Coordinamento ed Incentivi alle Imprese
USCITA - 21/01/2008 - 0003420



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA COMPETITIVITA'

DIREZIONE GENERALE PER IL SOSTEGNO
ALLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Ufficio D1 dell'ex DGCII
Patti Territoriali e Contratti d'Area

Alla Cassa Depositi e Prestiti

Ai Soggetti Responsabili Locali dei Patti
Territoriali e Contratti d'Area

Oggetto: Trasmissione Circolare n. 2 del 17/12/2007 riguardante alcune precisazioni
in merito al Documento Unico di Regolarità contributiva.-

Si trasmette la circolare n. 2 del 17/12/2007 che fornisce alcuni chiarimenti sulla condotta da assumere nei casi in cui il DURC, presentato dalle imprese ai fini dell'erogazione dei contributi a valere sui Patti Territoriali e Contratti d'Area, risulti regolarmente rilasciato dagli enti previdenziali ma evidenzia altresì *"una controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo"*.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRIGENTE
(Arch. Gioacchino Catanzaro)



20

*Ministero
delle Attività Produttive*
Ministero dello Sviluppo Economico

D.G.C.II - Ufficio A8 "Affari Generali"
Via Giorgione 2/B-00147 ROMA

Prodi N.° *Allegato*
Risposta al Foglio N.°
del

M A tutti i Dirigenti
e Responsabili degli Uffici
della DGCI

LORO SEDI

OGGETTO Circolare n. 2 del 17.12.2007: Certificato di regolarità contributiva (DURC) ai fini dell'erogazione di agevolazioni pubbliche

Il decreto legge n. 203 del 30.9.2005, convertito nella legge n. 248/2005, ha, come è noto, stabilito ai sensi dell'art. 10, settimo comma, l'obbligo per tutte le imprese beneficiarie di agevolazioni pubbliche di presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC), per poter accedere ai benefici concessi, sicché, in forza della citata normativa, le imprese in fase di erogazione sono tenute alla presentazione del DURC.

Sull'argomento e con specifico riferimento alla Legge n. 488/1992, la scrivente Direzione ha già fornito delle precisazioni in ordine all'applicazione del DURC, disponendo altresì che la certificazione DURC debba recare una data non antecedente i 60 giorni rispetto alla data di erogazione.

Taluni Istituti concessionari hanno recentemente segnalato alla scrivente Direzione, il diffuso fenomeno della presentazione di DURC, in cui l'ente previdenziale, sia esso l'INPS o l'INAIL, per un verso attesta che l'impresa "risulta regolare ai fini DURC", e per altro verso evidenzia anche la pendenza di "una controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo", ed hanno così chiesto che la scrivente Direzione fornisca le opportune istruzioni circa la condotta da assumere in tali circostanze, ovvero se occorre procedere o meno all'erogazione.

Su tale argomento si ritiene esaustiva la Circolare INPS n. 92 del 26.7.2005, dalla quale si può senz'altro dedurre come la posizione di regolarità contributiva comunque certificata dall'ente previdenziale mediante il rilascio del DURC, non sia affatto pregiudicata dalla contestuale indicazione dell'esistenza di controversie in corso.

In particolare il punto 3 della summenzionata Circolare, dopo aver elencato le condizioni nelle quali si può considerare acquisita la regolarità contributiva, precisa che l'impresa è regolare anche nell'ipotesi in cui risultino crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario, mentre, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo, "la regolarità potrà essere dichiarata": (i) in pendenza di contenzioso amministrativo "qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi"; (ii) in pendenza di contenzioso giudiziario "in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.Lgs. 26.2.1999 n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice".



Si deve pertanto concludere che, ogni qualvolta l'ente previdenziale attesti la regolarità contributiva di un'azienda ed evidenzi altresì la pendenza di controversie amministrative/giudiziali relative all'esistenza di debiti contributivi, la dichiarazione di regolarità contributiva deve intendersi comunque validamente resa ai fini dell'erogazione dell'agevolazione pubblica, giacché l'ente ha evidentemente inteso, conformemente con quanto stabilito al punto 3 della circolare innanzi citata, la pendenza di una o più controversie non ostativa al rilascio del DURC.

Tale evidenza, peraltro, risulta adesso rafforzata dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007, proprio emanato in materia di DURC e pubblicato sulla G.U. il 30.11.2007, che ripropone ed anzi estende il concetto di regolarità contributiva dell'impresa nonostante la pendenza di controversie in materia di contributi, espresso al punto 3 della più volte citata Circolare dell'INPS n. 92 del 2005.

In particolare l'art. 8, rubricato "Cause non ostative al rilascio del DURC", così testualmente recita: "1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. 2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso; b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46."

Alla luce di quanto sopra viene così confermato, anche da un provvedimento normativo di rango regolamentare, per un verso che l'esistenza di controversie amministrative o giudiziarie non ostano al rilascio del DURC, e per altro verso che la regolarità contributiva attestata dal DURC non è minimamente pregiudicata dalla contestuale segnalazione della pendenza di una controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo, sicché in tali casi è senz'altro possibile procedere all'erogazione dell'agevolazione pubblica.

Tanto chiarito in ordine ai dubbi espressi da taluni Istituti concessionari, occorre altresì segnalare che il D.M. sopra menzionato, che entrerà in vigore il 30.12.2007, ha altresì disposto all'art 7, che "ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'articolo 1 (fra le quali vanno ricompresi anche i benefici e le sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria) il DURC ha validità mensile".

Si raccomanda pertanto, a partire dal 30.12.2007, di procedere all'erogazione dell'agevolazione solo previa presentazione da parte dell'impresa beneficiaria, di un DURC recante una data non antecedente i 30 giorni dall'erogazione medesima.

Tanto premesso, si prega gli Uffici in indirizzo di attenersi alle nuove disposizioni e, per le misure di propria competenza gestite per il tramite degli Istituti concessionari, di voler dare ai medesimi diffusione della presente circolare.

Il Direttore Generale

Peola Verdinelli De Cesare


